

- 2) In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l'istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la disparità di trattamento costituita dalla previsione di un'indennità minore per l'estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato.
- 3) Al fine di garantire l'effetto utile della citata direttiva 1999/70/CE, qualora si stabilisca che non sussistono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 1, se debba ritenersi che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, operata dalla summenzionata normativa spagnola in relazione all'indennità dovuta per l'estinzione del contratto di lavoro, costituisca una forma di discriminazione fra quelle vietate dall'articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], risultando contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione.

(¹) GU 1999, L 175, pag. 43.

Impugnazione proposta il 17 novembre 2016 dalla Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e dalla Ranbaxy (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016, causa T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e Ranbaxy (UK) Ltd/Commissione europea

(Causa C-586/16 P)

(2017/C 030/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-460/13 nella parte che respinge la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 19 giugno 2013 nella causa COMP/39226 — Lundbeck (citalopram), in cui viene dichiarata l'esistenza di un'infrazione per oggetto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 53 SEE, nella parte che riguarda le ricorrenti;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione nella parte che riguarda le ricorrenti;
- annullare l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione nella parte in cui impone ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda; e
- condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento alle ricorrenti e ad ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio per la dimostrazione della violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, «per oggetto» stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea («CGUE»), in *Cartes Bancaires/Commissione*, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (in prosieguo: la sentenza «*Cartes Bancaires*»). L'accordo tra le ricorrenti e la H. Lundbeck A/A (in prosieguo: la «*Lundbeck*») che è entrato in vigore il 16 giugno 2002 (in prosieguo: l'«accordo 2») non era per sua natura dannoso per la concorrenza. Il suo scopo consisteva prima facie nel comporre la controversia in materia di brevetti tra le ricorrenti e la Lundbeck. La questione se l'accordo fosse infatti dannoso per la concorrenza richiedeva che la Commissione ne esaminasse gli effetti.

2. Nel ritenere che vi fosse una materiale «potenziale concorrenza» in atto tra le ricorrenti e la Lundbeck all'epoca dell'accordo, il Tribunale ha snaturato manifestamente gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Era stato richiesto alla Commissione di dimostrare oggettivamente che le ricorrenti avessero una reale concreta possibilità di inserirsi nel mercato in modo economicamente sostenibile. Gli elementi di prova hanno dimostrato che (a) un tale ingresso non costituiva una reale e concreta possibilità, vuoi oggettivamente, vuoi in termini di sostenibilità economica, prima della scadenza dell'accordo, e (b) nell'ambito dei negoziati che hanno condotto all'accordo, le ricorrenti non avevano alcun interesse a essere oneste riguardo alla loro disponibilità a fare ingresso nel mercato e, con l'inganno, hanno indotto la Lundbeck a che acconsentisse a fornire il loro prodotto alle ricorrenti ad un prezzo scontato e a procedere a un pagamento a loro favore. Ciò ha permesso infatti alle ricorrenti di inserirsi nel mercato immediatamente, cosa che fondamentalmente non avrebbero potuto fare altrimenti. Il Tribunale non ha considerato la distinzione chiave tra ricorrenti e gli altri produttori di farmaci generici che hanno concluso l'accordo con la Lundbeck, secondo cui le ricorrenti non avevano alcuna reale e concreta possibilità di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio durante il periodo di validità dell'accordo.
3. In ogni caso, non dovrebbe essere applicata alcuna sanzione alle ricorrenti. All'epoca dell'accordo, le linee guida della Commissione non lo consideravano alla stregua di un'infrazione «per oggetto». Si trattava di una fattispecie inedita in cui la Lundbeck trovava prima facie tutela dalla concorrenza in materia di brevetti e barriere regolamentari laddove le ricorrenti avevano infatti migliorato la loro capacità di competere con la Lundbeck su un mercato rilevante, ottenendo forniture scontate del prodotto della Lundbeck che le ricorrenti potevano etichettare come proprio. La sanzione delle ricorrenti non ha considerato la novità della violazione e il ritardo irragionevole della Commissione: la notifica dell'inchiesta avrebbe potuto essere facilmente inviata alle ricorrenti più di cinque anni prima dell'attuale notifica.

Impugnazione proposta il 18 novembre 2016 dalla Generics (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016, causa T-469/13, Generics (UK)/Commissione

(Causa C-588/16 P)

(2017/C 030/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Generics (UK) Ltd (rappresentanti: I. Vandenborre, advocaat, T. Goetz, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza o adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

1. **Primo motivo.** Il Tribunale non ha dimostrato che gli accordi transattivi costituiscono infrazione «per oggetto», ai sensi della sentenza *Cartes Bancaires*. In particolare, lo stesso non spiega come gli accordi transattivi comportino di per sé un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza senza che occorra esaminarne gli effetti reali e potenziali. Per contro, la Corte esprime dubbio e incertezza riguardo agli aspetti essenziali dell'analisi degli accordi transattivi.
2. **Secondo motivo.** La prova a sostegno delle constatazioni del Tribunale non soddisfa il requisito di prova esatta, attendibile, concordante ed esauriente, che la Corte ha ritenuto necessario per soddisfare l'onere della prova di un'infrazione «per oggetto».
3. **Terzo motivo.** Il Tribunale inverte l'onere della prova laddove impone alla Generics (UK) l'obbligo di dimostrare che un lancio a rischio avrebbe certamente determinato un contenzioso nell'ambito del quale la Generics sarebbe sicuramente risultata soccombente al fine di sostenere la legittimità degli accordi transattivi.